

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia (relatore) |
| - Prof.ssa Lucia Picardi | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 19 gennaio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 12 agosto u.s. il ricorrente ha presentato alla banca un reclamo, rimasto inevaso. Dal reclamo emerge che:

- 1) il 28.07.09 il ricorrente avrebbe richiesto "l'immediato trasferimento" dei titoli, depositati in regime amministrato presso l'intermediario, verso altro dossier allo stesso intestato acceso presso altra banca;
- 2) i titoli erano stati posti a garanzia di un finanziamento concesso dall'intermediario e rimborsato dal ricorrente alla scadenza ('titoli costituiti in pegno');
- 3) il ritardo si è protratto ben oltre i 3 giorni previsti per l'esecuzione dell'operazione.

I titoli sono rappresentati da: n. 1.550 azioni Hera s.p.a.; n. 1.887 azioni RCS s.p.a.; obbligazioni Gold.Sacs.; n.15 obbligazioni Ge14usd per un totale di 115 mila dollari .

Nel reclamo si accenna ai 'gravissimi danni morali, di immagine ed economici' conseguenti alla condotta dell'intermediario.

Il successivo ricorso all'ABF è stato regolarizzato con nota n. 342993 del 4 novembre 2009, dopo la richiesta della Segreteria Tecnica (cfr. prot. 325286 del 29.10.09).

Le domande sono così sintetizzate nel riquadro C del modulo del ricorso:

- 1) immediato trasferimento dei titoli;
- 2) risarcimento del danno (patrimoniale e non) e ripetizione degli interessi.

Il ricorrente rinvia inoltre al documento di reclamo del 4 settembre indirizzato all'Ombudsman-Giuri bancario con il quale, nel riproporre la questione negli stessi termini del reclamo, ha specificato che una parte dei titoli (obbligazioni Gold.Sacs.; n.15 obbligazioni Ge14usd) erano stati posti a garanzia di uno scoperto di conto corrente ('a rientro



programmato') pari a 12 mila euro estinto e che 'il credito garantito da titoli costituiti in pegno' è stato rimborsato il 28 luglio 2009.

La Banca ha trasmesso le controdeduzioni con messaggio di Posta Elettronica Certificata consegnato il 9 dicembre 2009.

La banca ha fatto presente che la richiesta di trasferimento di strumenti finanziari – "oggetto di garanzia pignoratizia" - non sarebbe stata eseguita nell'immediato in quanto subordinata al rientro dell'esposizione debitoria sul conto corrente intestato al ricorrente, "definizione alla quale gli organi deliberanti avevano subordinato il trasferimento dei titoli". L'intermediario ha altresì precisato di aver provveduto al trasferimento dei titoli il 19 e 20 novembre 2009 successivamente alla regolarizzazione dell'esposizione da parte del ricorrente (avvenuta il 13/11/2009). Per tali motivi la banca ha chiesto all'ABF che venga dichiarata 'cessata la materia del contendere'.

Alla nota sono stati acclusi:

- 1) estratto conto al 30/09/2009 (n. C/C 010/0003788-02);
- 2) n. 3 comunicazioni indirizzate al ricorrente in ordine all'avvenuta esecuzione del trasferimento di n. 1.550 azioni Hera s.p.a e n. 1.887 azioni RCS s.p.a. (il 19/11/2009) nonché obbligazioni Gold.Sacs. e n.15 obbligazioni Ge14usd (24/11/2009), tutte operazioni regolate sul conto 501/10/3788 ;
- 3) la nota con la quale la Banca ha informato il legale del ricorrente del trasferimento dei titoli di seguito alle 'entrate contabilizzate il 13/11/09'.

Con nota del 14/12/2009 il ricorrente ha replicato, tra l'altro, ribadendo la richiesta di danni patrimoniali (da quantificarsi 'anche in via equitativa') e non patrimoniali: per tale motivo il ricorrente ritiene che il thema decidendum non abbia subito alcun ridimensionamento, nonostante la sopravvenuta restituzione dei titoli.

Il ricorrente, con note del 18 e 23 novembre - trasmesse alla sola Segreteria Tecnica - ha segnalato la chiusura - notificata dalla banca il 13/11/2009 - di un conto allo stesso intestato ed il successivo congelamento di conti intestati al figlio ed al coniuge.

A parere del ricorrente, tali iniziative si configurerebbero come una 'malcelata ritorsione' dell'intermediario nei suoi confronti per aver adito l'ABF. A tale corrispondenza sono state accluse anche le lettere di revoca relative al rapporto n. 501/010/3788 intestato al ricorrente e garantito dal coniuge e dal figlio, il cui saldo debitore alla data del 10/11/2009 era pari a 15.480,14 euro.

DIRITTO

1. L'oggetto della decisione è duplice:

- a) adempimento dell'obbligazione di trasferimento di titoli presso altro intermediario;
- b) danni da inadempimento.

2. E' acquisita la prova documentale della sopravvenuta esecuzione del trasferimento dei titoli presso l'intermediario indicato dal Cliente. In parte qua, dunque, non residua alcun dovere di pronuncia nel merito della questione, sebbene - agli effetti del preteso risarcimento del danno- rilevi ulteriormente conoscere le condizioni, se determinanti nella fattispecie il rituale (o meno) adempimento dell' obbligazione, alle quali il trasferimento dei titoli avrebbe dovuto essere operato.

3. Senonchè, il ricorrente, peraltro convenendo con l'intermediario quanto all'esistenza di garanzia pignoratizia su strumenti finanziari, ha ommesso la produzione di ogni pertinente documento. Nemmeno risultano prodotti i contratti di conto corrente, di fidejussione e di deposito titoli; nè si dispone aliunde di dati essenziali al giudizio sopra l'



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(intempestivo o inesatto) adempimento dal quale soltanto può muovere l'accoglimento della conseguente pretesa di risarcimento.

E' il creditore della prestazione che denuncia essere rimasta inadempita a dover provare la fonte negoziale (o legale) del proprio diritto, il che nella fattispecie non è avvenuto essendosi il ricorrente limitato all'allegazione dell'inadempimento altrui. Peraltro, il mancato assolvimento dell'onere della prova del sedicente danneggiato appare comunque relativo anche alle conseguenze patrimoniali immediate e dirette del protrarsi (pur qualificato come indebito) del trattenimento dei titoli, e così al dichiarato "patimento psicologico conseguente alla prostrazione insita nella sistematica prostrazione delle proprie ragioni". E l'applicazione della regola formale di giudizio dell'onere della prova è tanto più equa, nelle circostanze che occupano, considerando che sin dal 12 agosto 2009, vale a dire in un termine ancora computabile a giorni dalla richiesta di trasferimento dei titoli, il reclamante aveva già esposto "gravissimi danni morali, di immagine ed economici" conseguenti alla condotta dell'intermediario, onde non è mancata al (soggetto poi divenuto) ricorrente un'adeguata possibilità di asseverazione.

Perciò, la domanda di risarcimento del danno deve essere respinta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda avente ad oggetto il trasferimento dei titoli. Respinge la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI